

LA DIFESA DELLA PATRIA CON MEZZI E ATTIVITÀ NON MILITARI: STORIA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA.¹

Dott. Diego Cipriani

Una piccola riflessione personale in apertura: un incontro di questo genere sarebbe stato impensabile fino a qualche anno fa, non dico fino a qualche secolo fa, ma solo fino a cinque anni. Il fatto, cioè, che cioè l'organo istituzionale preposto dalla legge a gestire l'intero sistema del servizio civile potesse organizzare un sistema di formazione per responsabili e per i giovani coinvolti nel servizio civile era impensabile, vista la storia dell'obiezione di coscienza e del servizio civile in Italia, una storia per nulla "pacifica".

I riferimenti temporali di questa relazione non sono quelli della storia dell'obiezione di coscienza in generale: non tratterò né dell'obiezione di Antigone né di San Massimiliano di Tebessa del III secolo d.C. né dei quaccheri o di Tommaso Moro. Tuttavia è importante non dimenticare come il tema del conflitto tra coscienza e legge positiva abbia di fatto accompagnato l'intera storia dell'umanità. In questa sede faremo riferimento all'evoluzione degli ultimi decenni del "fenomeno" dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

Partiamo dalla Carta costituzionale che, all'art. 52, prevede il dovere "sacro" (è l'unica volta che si utilizza tale aggettivo) della difesa della patria per tutti i cittadini: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. "

Durante i lavori dell'Assemblea costituente ci fu anche chi propose di inserire il diritto all'obiezione di coscienza, ma poi l'emendamento venne bocciato perché non si ritenevano maturi i tempi per introdurre un tale diritto. Così come si discusse sulla composizione delle Forze armate e la scelta dei costituenti fu quella di imporre l'obbligo della leva, secondo l'idea di un "esercito di popolo" che, all'indomani della guerra mondiale e del ventennio fascista, forniva garanzie di maggiore democraticità alle istituzioni e al Paese. Dal 1 gennaio 1948, dunque, l'Italia repubblicana si è dotata di Forze armate fondate sulla leva generalizzata: in realtà, sappiamo che gli obblighi di leva sono sempre stati imposti solo a una parte della popolazione italiana (i cittadini maschi tra i 18 e i 55 anni, divenuti poi 45). Questo panorama è rimasto immutato fino a quando il parlamento, nel 2000, ha deciso di sospendere (non abolire!) la leva obbligatoria, per passare ad un sistema di volontarietà di accesso alla carriera militare e a Forze armate professionali.

Se i costituenti respinsero la proposta di un qualche riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza al servizio militare, tuttavia non mancarono affatto casi documentati di rifiuto del servizio militare nel

¹ Dal "1° seminario per formatori di Servizio Civile", Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il Servizio Civile, Roma 24-26 novembre 2004

corso della prima metà del Novecento. I più clamorosi si manifestarono durante la prima guerra mondiale, quando cioè il servizio militare era molto più lungo degli attuali 10 mesi e soprattutto andava ad incidere pesantemente sugli strati meno abbienti della popolazione che pertanto consideravano il servizio militare come una tassa e per di più ingiusta. In questi casi di renitenza alla leva, diserzione, insubordinazione (...) troviamo maggiormente presenti motivazioni di ordine politico e socio-economico piuttosto che filosofiche, morali o religiose.

Lo stesso Pietro Pinna, che è considerato il "primo" obiettore di coscienza e che fa obiezione alla fine degli anni Quaranta, racconta di sé che lui stesso non si era dichiarato obiettore di coscienza perché non conosceva ancora il significato di tale termine. Fu il contributo culturale dato al suo gesto da Aldo Capitini, il "padre" moderno della nonviolenza in Italia, che contribuì alla diffusione del concetto di obiezione di coscienza come la intendiamo oggi. Lo stesso Pietro Pinna, però, ricorda che, prima del suo, c'erano stati anche altri casi di rifiuto del servizio militare, come quelli dei testimoni di Geova che andavano in carcere perché rifiutavano la coscrizione per motivi religiosi, cosa che hanno continuato a fare fino a qualche anno fa, anche dopo il 1972 cioè, rifiutando sia il servizio militare sia il servizio civile a motivo del loro credo religioso.

All'indomani del caso Pinna qualche parlamentare un po' più attento alla questione si pose il problema di regolamentare questa obiezione di coscienza con una legge e vennero presentati dei disegni di legge in proposito che, tuttavia, rimasero lettera morta.

Casi isolati di obiezione di coscienza si verificano tra i giovani italiani negli anni '40 e '50.

Negli anni '60 il dibattito sull'obiezione di coscienza comincia a diffondersi anche nel mondo cattolico. Per uno strano disegno della storia, Firenze diventò il fulcro di questa nuova pagina del cattolicesimo sociale italiano. Cominciò Giorgio La Pira, sindaco della città che, nel 1961, decise di far proiettare il film *Tu ne tueras pas* del regista francese Autant Lara, un film che, proprio perché parlava di obiezione di coscienza, era stato censurato anche nel nostro Paese e per il quale La Pira finì sotto processo. Seguì, l'anno dopo, l'obiezione di coscienza di Giuseppe Gozzini, il primo obiettore "cattolico", ovviamente condannato, che innescò il "caso Balducci", originato dall'intervento dello scolio nel 1963 proprio a difesa di Gozzini e che vedrà Padre Balducci assolto in prima istanza ma poi condannato nei successivi due gradi per apologia di reato. Infine, in questa storia dell'obiezione che da Firenze si riverbera in tutta Italia, s'iscrive il "caso don Milani" aperto dalla "lettera ai cappellani militari" pubblicata su *Rinascita* e che vedrà il priore di Barbiana scrivere la famosa "lettera" ai giudici che lo processano, lettera che è più conosciuta con lo slogan "l'obbedienza non è più una virtù". Non bisogna dimenticare che quelli erano gli anni dell'enciclica di Giovanni XXIII "Pacem in terris" e del Concilio

Vaticano II, ma anche della guerra in Vietnam e dell'opposizione ad essa che si andava diffondendo non solo negli Stati Uniti. Si può dire che se fu in quegli anni che in casa cattolica si aprì il dibattito sull'obiezione di

coscienza al servizio militare, si tratta di un dibattito di fatto mai chiuso, visto che ancora oggi può capitare di leggere articoli e libri che alimentano un tale confronto, ovviamente alla luce dell'evoluzione del pensiero che su un tale argomento c'è stata.

Occorre arrivare alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70 perché da casi isolati di singoli obiettori si passi ad un movimento organizzato. Il che avviene sull'onda del '68: gli obiettori cominciano ad organizzarsi e non vivono più il loro rifiuto come un fatto isolato, individuale, ma propongono quelle che vengono chiamate le "obiezioni di coscienza collettive", con le quali diversi obiettori contemporaneamente annunciano pubblicamente la loro obiezione di coscienza (cioè il loro reato) provocando (e cercando, ovviamente) il risalto sulla stampa, la mobilitazione in occasione dei processi, il dibattito all'interno del Palazzo e nelle aule di tribunale.

Nel dicembre 1972, quando venne approvata la legge sull'obiezione di coscienza, c'erano circa 150 obiettori in carcere, suddivisi tra i vari carceri militari, quello di Forte Boccea a Roma, di Peschiera, e quello di Gaeta, notoriamente il più duro. Nei primi anni '70 scendono in campo anche i Radicali che fanno dell'obiezione di coscienza uno dei loro cavalli di battaglia, conquistando visibilità dal punto di vista politico, oltre alle prime pagine dei giornali e dei tg in bianco e nero. Tuttavia non credo che storicamente sia corretto sostenere che sia esclusivamente merito del Partito Radicale l'approvazione della legge del '72: seppure meno visibili dei Radicali, le anime cattoliche e quella nonviolenta del movimento sono altrettanto presenti da protagoniste. Con le diversità che ciò significò all'interno del movimento che rivendicava il riconoscimento giuridico dell'obiezione. I Radicali, ad esempio, chiedevano che la legge venisse approvata entro Natale del '72 per concedere agli obiettori in carcere di passare le imminenti feste fuori dal carcere, ma questa richiesta non era condivisa da altre frange del movimento preoccupate piuttosto dei contenuti della legge.

Alla fine, dopo un dibattito parlamentare fin troppo rapido sviluppatosi sulla proposta del democristiano Marcora, il 15 dicembre 1972 veniva promulgata la legge sull'obiezione di coscienza (la n. 772) che regolamenterà la materia fino al 1998. Qualche giorno dopo, i primi obiettori mettevano piede fuori dal carcere.

La legge, in realtà, rivelava un'impostazione molto rigida nei confronti dei cittadini obiettori. Ma quali erano i contenuti essenziali della legge? Secondo l'articolo 1 della legge 772 gli obiettori di coscienza sono "gli obbligati alla leva che si dichiarano contrari in ogni circostanza *all'uso personale delle armi* per imprescindibili motivi di coscienza", motivi che debbono essere "attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto" e Tuttavia, tali motivazioni il legislatore aveva previsto che dovessero essere "provate" da chi faceva obiezione: insomma, non era sufficiente scrivere la domanda al Ministero della difesa dichiarandosi obiettore di coscienza, bisognava anche provare il motivo della propria obiezione. Per questo la legge prevedeva la creazione, presso il Ministero, di una commissione atta a raccogliere e valutare "tutti gli elementi utili

ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente", composta da un magistrato di cassazione, un ufficiale generale o ammiraglio in servizio permanente, un professore universitario di ruolo di discipline morali, un sostituto Avvocato generale dello Stato, un esperto in psicologia. Al di là dell'assurdità della pretesa di poter accertare la fondatezza delle motivazioni di un'obiezione di coscienza (che fece guadagnare alla commissione il titolo di "tribunale delle coscienze"), dal punto di vista burocratico la commissione divenne ben presto, oltre che il filtro, anche l'imbuto nel quale confluivano tutte le pratiche del Ministero con l'inevitabile dilatarsi dei tempi amministrativi.

Altro contenuto punitivo della legge era la durata del servizio civile: la legge 772 prevedeva che gli obiettori di coscienza dovessero svolgere un servizio civile di otto mesi più lungo del servizio militare. All'epoca il servizio militare (almeno nell'esercito, visto che nelle altre armi durava di più) durava 12 mesi e dunque gli obiettori erano obbligati a svolgere 20 mesi di servizio civile. Per obiettare a una simile discriminazione non pochi furono gli obiettori che scelsero l'"autoriduzione", un gesto di disobbedienza per il quale, al compimento del dodicesimo mese di servizio, se ne tornavano a casa, con tutte le conseguenze giudiziarie del caso. Infine, una serie di norme faceva sì che l'obiettore di coscienza non fosse considerato tale, bensì alla stregua di un militare quanto a disciplina, giurisdizione, status (. . .)

Dal 1972 occorrerà attendere 5 anni per vedere emanati (col DPR 28 novembre 1977 n. 1139) i regolamenti di applicazione della legge e per capire come lo Stato intenda organizzare il sistema del servizio civile. Ed è proprio nell'organizzazione e nella gestione del servizio civile che rinveniamo un elemento determinante per comprendere l'intento del legislatore: il ruolo centrale del Ministero della difesa, sia a livello nazionale che periferico. Oggi può apparire assurdo che la "vita" degli obiettori di coscienza dovesse dipendere proprio da quell'apparato cui gli obiettori avevano giustappunto obiettato e che, come ampiamente dimostrato da una storia pluridecennale, non aveva alcun interesse allo sviluppo del servizio civile, al suo buon andamento. Questa anomalia tutta italiana (in altri paesi europei sono stati altri i dicasteri chiamati a gestire il servizio civile degli obiettori) è stata la causa di uno "stato permanente di guerra" tra l'Amministrazione, gli obiettori e gli enti che non ha giovato né allo Stato né al servizio civile.

In questo panorama di crescita quantitativa del fenomeno, da un lato, di tensione permanente con la Difesa, dall'altro, il Parlamento non riuscì compiutamente a dar corpo a quell'esigenza ormai diffusa e improcrastinabile di riforma della legge. Dinanzi a quello che qualche giurista ha definito l'"immobilismo del legislatore", si registrarono delle sorprendenti "accelerazioni della giurisprudenza". Infatti, dal 1985, la Corte Costituzionale è intervenuta per ben otto volte, con altrettante sentenze, a decretare l'incostituzionalità di parti importanti della legge 772.

La prima sentenza, forse la più importante dal punto di vista giuridico dell'evoluzione del pensiero giuridico, fu la n.164 del 1985, con la quale la Corte affermò che l'articolo 52 della Costituzione (sopra

ricordato) va letto e interpretato scindendo il primo comma dal secondo comma. In questo senso, la difesa della patria (primo comma) è un dovere per tutti i cittadini, non solo quelli obbligati al servizio di leva, comprese dunque le donne, ad esempio, che non sono obbligate alla leva, o gli *under* 18 e gli *over* 45. Il secondo comma, invece, si riferisce a una modalità di difesa, il servizio militare, che non è l'unica, perché secondo la Corte anche il servizio civile, in quanto prestazione di "adeguati comportamenti di impegno sociale non armato", è riconducibile "all'idea di difesa della Patria" e costituisce una modalità per soddisfare l'obbligo costituzionale. Di qui l'importanza di questa sentenza (non a caso ripresa dalle leggi 230/98 e 64/01) che sancì la pari dignità fra servizio militare e servizio civile, entrambe considerate forme di difesa della patria.

L'anno successivo, con la sentenza n.113, la Corte Costituzionale sancì che l'obietto non è assoggettabile alla giurisdizione militare, a motivo della perdita dello status di militare, pertanto è giudicabile solo dalla giustizia ordinaria civile. Altre sentenze hanno riguardato il sistema delle pene per gli obiettori.

Nel 1989, con la sentenza n. 470, la Corte arriva a scardinare uno degli elementi più punitivi della legge del 1972 sopra ricordato, la maggiore durata del servizio civile rispetto al servizio militare che costituiva, fino ad allora, un freno alla diffusione della scelta di obiettare da parte dei giovani italiani a causa sia del tempo di prestazione del servizio civile (20 mesi) sia dei lunghi tempi di attesa che occorreva aggiungere ad esso. E' emblematico il fatto che, proprio tra il 1989 e il 1990 ci fu un vero e proprio *boom* di domande di obiezione di coscienza, con un aumento del 140% grazie alla sentenza della Corte. Certo, questo spinge ad alcune considerazioni sul significato dell'evoluzione successiva del fenomeno dell'obiezione di coscienza, sulle sue motivazioni e sulla qualità del servizio civile: la letteratura in materia, nonché molti luoghi comuni testimoniano come in molti si siano esercitati in questo esercizio.

Parallelamente, il lavoro del parlamento per riformare la legge del 1972 procedeva con molta lentezza. Alla fine del 1989 si riuscì a unificare vari progetti di legge e a costruire un testo che poi, tre anni dopo, nel gennaio 1992, il parlamento riuscì finalmente ad approvare in via definitiva. Ma il parlamento non aveva fatto i conti con chi, quella legge, doveva promulgarla.

L'11 febbraio 1992 il Capo dello Stato Francesco Cossiga rinvia la legge alle Camere con un lungo messaggio nel quale erano spiegati i motivi del rinvio. Fin qui nulla di strano visto che la Costituzione prevede un tale potere attribuito al Capo dello Stato. La "combinazione" fu che il giorno dopo di quel rinvio, il 2 febbraio, le Camere vennero sciolte. Ne nacque un caso politico-istituzionale che travalicò ovviamente l'oggetto della legge rinviata. L'unico aspetto positivo della vicenda fu che per diversi giorni l'argomento obiezione si guadagnò le prime pagine dei giornali e registrò l'intervento di molti commentatore sollevando per un attimo il tradizionale "silenzio-stampa" che ha sempre accompagnato la storia dell'obiezione di coscienza e del servizio civile nel nostro Paese.

Da quel febbraio 1992 si dovrà attendere ancora altri sei anni, fino all'estate 1998, per vedere promulgata la legge 230 che regola ancora oggi

l'obiezione di coscienza al servizio militare.

Già dalla lettura del primo articolo della nuova legge notiamo una differenza notevole con la legge del 1972. Gli obiettori di coscienza, ad esempio, per la nuova legge sono quei cittadini che "per obbedienza alla coscienza" ed esercitando il "diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, riconosciute dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui Diritti civili e politici", si oppongono all'uso delle armi e "non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei corpi armati dello Stato". Essi "possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura, e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria e ordinato ai fini enunciati nei 'Principi fondamentali' della Costituzione. Si tratta pertanto non solo di cittadini che si oppongono all'uso delle armi, come in fondo già previsto dalla legge 772/72, e sappiamo che l'uso delle armi costituisce, da un lato, causa ostativa per la presentazione della domanda di obiezione e, dall'altro lato, continua ad essere vietato anche dopo aver terminato la prestazione del servizio civile. Accanto a questo elemento, tuttavia, l'obietto è anche colui che non accetta esplicitamente l'arruolamento nelle Forze Armate, rifiuta cioè di partecipare alla difesa armata dello Stato e si rende disponibile a prestare, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile. Pertanto, il servizio civile è sì sostitutivo del servizio militare ma esso "è diverso per natura e autonomo dal servizio militare", il che altre parole: alternativo al servizio militare e rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria, secondo quanto aveva già sentenziato la Corte Costituzionale nel 1985.

Con la legge del '98 cambia completamente la "filosofia": lo Stato si fa protagonista delle sorti e dello sviluppo del servizio civile. Non più dunque il cittadino-obietto contro lo Stato, l'Ente contro la macchina burocratica dell'Amministrazione pubblica. Ecco perché il legislatore elimina la Commissione che valutava le domande (il controllo diventa eminentemente di tipo amministrativo), il Ministero della Difesa cede il posto ad un Ufficio ad *hoc* della Presidenza del Consiglio quale organo gestore dell'intero sistema del servizio civile, viene ribadita la pari durata del servizio civile rispetto al servizio militare.

Una novità importante, ai fini degli argomenti qui trattati, è la previsione, contenuta nell'articolo 8, comma 2, lettera e), che tra i compiti affidati all'Ufficio nazionale per il servizio civile v'è anche quello di "predispone, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta". Il che costituisce quasi una riprova di quanto si diceva a proposito dell'articolo 1, cioè la "legittimità" di una forma di difesa non militare, una difesa fatta con mezzi non militari.

Non a caso l'articolo 1. della legge 64 del 2001 definisce il servizio civile nazionale come finalizzato "a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa

della Patria con mezzi ed attività non militari", E' da notare che, in questo caso, l'alternatività del servizio civile rispetto al servizio militare è esplicitata.

Ma in che consiste questa difesa della Patria con mezzi ed attività non militari? La legge 230/98 è stata la prima legge in Italia che a parlare di "difesa civile non armata e nonviolenta". Sarebbe interessante la rilettura degli Atti parlamentari relativi all'approvazione di questo comma, anche se, occorre riconoscerlo, la giurisprudenza non ci aiuta molto nel tentativo di dare una

risposta all'interrogativo poc'anzi posto.

Semplificando, si può affermare che nella storia dell'umanità c'è stato qualcuno (una minoranza, purtroppo) convinta che il conflitto, una dimensione che appartiene alla realtà umana, possa essere risolto senza far ricorso alla violenza e alle armi. In varie epoche si sono registrate riflessioni, ma anche azioni significative, che hanno sviluppato questo assunto di fondo: difendersi senza usare le armi. In epoca contemporanea, vari pensatori hanno elaborato teorie sulla difesa organizzata (non dunque del singolo, bensì di interi gruppi sociali o di popoli) ed è per questo che, a seconda della "scuola di pensiero", si può parlare di difesa popolare nonviolenta (DPN), di difesa sociale, di difesa civile, di difesa a base civile (. . .) Si è venuta formando, insomma, una vera e propria "scienza della pace" che ha teorizzato, ricercato e sperimentato forme di difesa nonviolenta: Teodor Hebert in Germania, Gene Sharp negli Stati Uniti, Johan Galtung in Norvegia, Jean-Marie Müller in Francia, Brian Martin in Australia, sono solo alcuni dei nomi di pensatori che hanno elaborato un simile pensiero nonviolento a partire dagli episodi concreti che la storia dell'umanità ci ha consegnato e che ci insegnano come la difesa senz'armi non è utopia irrealizzabile. Il Novecento, ad esempio, che non a caso ha visto due conflitti mondiali di estrema crudeltà e ferocia, tuttavia è anche il secolo in cui la nonviolenza ha scritto pagine insuperabili: dalla lotta di liberazione dell'India ad opera di Gandhi a quella per i diritti civili di Martin Luther King, dalla resistenza al nazismo in varie nazioni d'Europa alla lotta in Iran per deporre il regime dello scìà, dalla lotta nelle Filippine contro la dittatura di Marcos all'indimenticabile rivoluzione nonviolenta del 1989 (...) per citare solo degli esempi. Ritengo importante, per un obiettore di coscienza, così come per un volontario in servizio civile, riscoprire e riappropriarsi di una storia che purtroppo è quasi totalmente assente nei libri di scuola: ma questo è solo un primo, seppur importante, passo verso quella "ricerca e sperimentazione" di cui parla la legge 230.

Anche alcuni italiani si sono da decenni cimentati nella riflessione e nella sperimentazione di una difesa alternativa: cito, ad esempio, il contributo fondamentale dato da Tonino Drago, Alberto Labate e Nanni Sa/ìo.

Purtroppo, questa riflessione sulle forme di difesa nonviolenta si è sviluppata molto spesso al di fuori dei "palazzi". Per questo è un fatto sorprendente ed eccezionale quanto è successo l'11 maggio 2004 perché in quel giorno, a Palazzo Chigi, il ministro per i rapporti col Parlamento e con delega al servizio civile, ha insediato il "Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta", cominciando a dare attuazione in pratica a quanto previsto sei anni fa dal legislatore. Il Comitato ha "il compito di elaborare analisi, predisporre rapporti, promuovere iniziative di confronto e ricerca" che poi l'Ufficio nazionale per il servizio civile possa utilizzare per i suoi compiti istituzionali in materia. È importante che, con l'istituzione di questo Comitato, si cerchi di tener legati insieme i temi della nonviolenza e della difesa alternativa con la prassi del servizio civile, soprattutto alla luce della sospensione della leva obbligatoria che vede la "fine" dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

E di questo legame tra la difesa non armata della Patria e il servizio civile è convinta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 228 del 2004, è ritornata sull'argomento già affrontato nel 1985, ribadendo di fatto che il

servizio civile nazionale è una forma di difesa alternativa alla difesa militare.

Ma in che modo il servizio civile serve a difendere la Patria? E da che cosa? Le sentenze della Corte denotano l'evoluzione che in questi anni si è verificata attorno al concetto di Patria, non più identificabile con la concezione risorgimentale: insomma, la Patria (per fortuna) non è più una questione di confini da conquistare. Soprattutto per noi cittadini europei, la Patria va assumendo dimensioni spazio-temporali sconosciute ai nostri padri. Per questo difendere la Patria significa difendere le persone che ci vivono, compreso il loro ambiente naturale, il loro patrimonio culturale e storico (...) Ecco perché possiamo ammettere come difesa della Patria il servizio che l'obiettore o il volontario fa in biblioteca o in un museo, in una casa per anziani o in una comunità per tossicodipendenti (...) Una difesa, cioè, che non ammette l'uso delle armi, ma solo il coinvolgimento diretto delle persone, ovviamente organizzate.

Ma ciò non significa che il campo della difesa "tradizionale" sia lasciato in delega alle Forze Armate. Sì, perché anche nei conflitti internazionali, nelle zone oltre confine, il pensiero e l'azione nonviolenta può trovare il suo teatro. Pensiamo, ad esempio, al caso delle Peace Brigades International, gruppi di cittadini stranieri organizzati che lavorano in situazioni di conflitto a favore della popolazione civile cercando di proteggerla da eventuali attacchi e cercando di costruire canali di comunicazione tra contendenti. Si pensi anche al lavoro "nascosto" che i cosiddetti "caschi bianchi" fanno da anni in varie zone del mondo a favore della pace e della riconciliazione in zone di conflitto. E perché, infine, non pensare a situazioni di conflitto interno, come nel caso delle mafie, nelle quali poter sperimentare forme di resistenza nonviolente?

Se l'evoluzione normativa in tal senso può considerarsi alquanto acquisita, credo che invece debba essere ancora da acquisire e da sviluppare una riflessione sul significato sociale che il servizio civile possiede. In fondo, "dietro" al servizio civile (degli obiettori ieri, dei volontari domani) c'è una visione del mondo che ammette che la difesa della Patria (intesa secondo quanto detto sopra) si può realizzare anche senza l'uso delle armi, con mezzi non militari, altrettanto efficaci. Credo che il ruolo della formazione dei giovani in servizio civile sia anche quello di far emergere questa visione, di non limitarsi cioè ad aiutare i giovani solo a far fare una bella esperienza personale, ma di scoprirne la valenza sociale e politica, al servizio, come ha affermato Carlo Azeglio Ciampi, "della res pubblica".